Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 178

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

*PARTE PRIMA*

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 30 luglio 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31,50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI



### SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 178 DEL 30 LUGLIO 1941-XIX:

ORDINI CAVALLERESCHI

**Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia:** Nomine e promozioni.

**(2939-2940)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 luglio 1941-XIX, n. 685.
**Provvedimenti in materia di imposte di consumo.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per le convenzioni di abbonamento obbligatorio a carattere generale agli effetti del pagamento dell'imposta di consumo sulla pasticceria fresca e sui gelati stipulate ai sensi dell'art. 44 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, la revisione del canone per la parte relativa a detti generi può essere richiesta dai contribuenti anche prima del termine fissato dall'art. 174 del regolamento 30 aprile 1936-XIV, n. 1138.

Il nuovo canone, determinato d'accordo con le Amministrazioni delle imposte di consumo o stabilito con la procedura di cui al citato art. 44 del testo unico, avrà decorrenza dal 1° maggio 1941-XIX e fino a che dureranno le vigenti disposizioni limitative della produzione e della vendita dei detti generi.

Per le convenzioni di abbonamento obbligatorio a carattere particolare riguardanti l'imposta di consumo sulle carni può essere richiesta dai contribuenti la revisione come ai precedenti comma, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

Le convenzioni di abbonamento facoltativo riguardanti le carni sono risolute dalla stessa data.

Art. 2.

Per gli appalti delle imposte di consumo conferiti o confermati anteriormente alla data dell'11 giugno 1940-XVIII, mediante compenso ad aggio e nei quali sia stato garantito ai sensi dell'art. 86 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, un minimo di provento, gli appaltatori sono esonerati dall'obbligo del versamento di tale minimo con decorrenza dal 1° gennaio 1941-XIX e fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra. Durante tale periodo gli appaltatori sono tenuti a versare ai Comuni, nei modi e termini stabiliti nei relativi contratti, i proventi delle riscossioni dedotto l'aggio, nella misura riveduta ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

Art. 3.

Ferma restando la revisione di cui al successivo articolo, gli appalti conferiti o confermati anteriormente alla data dell'11 giugno 1940-XVIII, eccezione fatta per quelli previsti nell'art. 2 della legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1477, s'intendono prorogati di diritto fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra, qualora vengano a scadere prima di detto termine.

E' in facoltà del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, di consentire caso per caso che sia rinviata, non oltre la data di cui al precedente comma, la concessione in appalto all'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) delle gestioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge.

La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica per gli appalti ai titolari dei quali sia negata l'iscrizione all'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo.

Art. 4.

Per gli appalti conferiti o confermati anteriormente alla data dell'11 giugno 1940-XVIII, tanto ad aggio che a canone fisso, è consentita, a richiesta di una delle parti contraenti, da avanzarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la revisione dell'aggio di riscossione o del canone annuo con effetto dal 1° gennaio 1941-XIX, e fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra, qualora risulti dimostrato che i proventi lordi della riscossione conseguiti nel semestre settembre 1940-XVIII-febbraio 1941-XIX siano diminuiti o aumentati in misura non inferiore al 5 per cento rispetto alle riscossioni conseguite nel semestre settembre 1939-XVII-febbraio 1940-XVIII.

La stessa facoltà è consentita anche per semestri successivi, sempre con decorrenza rispettiva dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ciascun anno, prendendo a raffronto le riscossioni del corrispondente semestre dell'anno antecedente. Ove non si sia fatto luogo a revisione a norma del precedente comma, il raffronto verrà effettuato col semestre corrispondente dell'anno 1° giugno 1939-XVII-31 maggio 1940-XVIII.

La misura del nuovo aggio o l'importo del nuovo canone dovranno essere determinati con riguardo all'entità delle maggiori o minori riscossioni lorde ed anche agli oneri della gestione, rimanendo comunque la quota del 5 per cento non valutabile solo agli effetti della prima revisione.

Ove nel termine di trenta giorni dalla data di recapito della richiesta non sia stato raggiunto fra le parti un bonario accordo, la revisione di cui al precedente comma è demandata al Ministro per le finanze, che vi provvede con proprio decreto sentita la Commissione di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Ai fini di cui al precedente articolo è costituita, con decreto del Ministro per le finanze, una Commissione composta:

*a*) di un funzionario amministrativo del ruolo centrale del Ministero delle finanze, di gruppo *A* e di grado non inferiore al 5°, presidente;

*b*) di un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno di gruppo *A*, e di grado non inferiore al 6°;

*c*) di un funzionario amministrativo del ruolo centrale del Ministero delle finanze, di gruppo *A*, e di grado non inferiore al 6°;

*d*) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei servizi tributari;

*e*) di un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

*f*) di un ispettore superiore per i servizi della finanza locale;

*g*) di un funzionario del ruolo provinciale di ragioneria delle prefetture di grado non inferiore al 6°.

Le funzioni di segretario della Commissione medesima sono disimpegnate da un funzionario amministrativo del ruolo centrale del Ministero delle finanze di gruppo *A*, e di grado non inferiore al 9°.

Ai componenti della Commissione sarà corrisposto per ogni giornata di adunanza un gettone di presenza nella misura di L. 25 con le riduzioni di legge. Al segretario sarà corrisposto

un premio di operosità ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843.

Le spese inerenti al funzionamento della Commissione fanno carico al capitolo 202 del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 6.

Il rimborso da parte dei Comuni a favore degli appaltatori degli oneri di cui all'art. 1 della legge 21 ottobre 1940, n. 1504, è ammesso anche per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge medesima (9 novembre 1940). I Comuni, al fine di rivalersi della corrispondente maggiore spesa, sono autorizzati ad applicare l'addizionale del 2 per cento di cui all'art. 2 della legge succitata per il periodo di tempo all'uopo necessario.

Il rimborso di cui al precedente comma sarà effettuato senza interessi ed in corrispondenza alle riscossioni dell'addizionale secondo le modalità ed i termini che saranno stabiliti dai Comuni con deliberazione da approvarsi dalla G.P.A.

Fra gli oneri rimborsabili sono da comprendersi l'aumento del 6 per cento di cui al contratto collettivo 7 marzo 1939 e la gratifica natalizia di 15/30 stabilita con l'accordo confederale del 15 dicembre 1938-XVII, anche per gli appalti conferiti o confermati fra la data di pubblicazione della legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901, (4 luglio 1939-XVII) e l'8 novembre 1940-XIX.

Gli appaltatori devono accreditare ai Comuni i proventi dei diritti di statistica e del 20 per cento sulle somme riscosse per multe ed ammende in virtù della legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901.

Conseguentemente è abrogato l'art. 5 della legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1504.

Art. 7.

Durante l'attuale stato di guerra, gli appaltatori, in mancanza di personale provvisto del certificato di abilitazione di cui all'art. 311 del regolamento 30 aprile 1936-XIV, n. 1138, e debitamente inscritto negli Uffici di collocamento, possono nominare agenti delle Imposte di consumo, in sostituzione di quelli richiamati alle armi, anche coloro che, non avendo obblighi militari e pur non essendo provvisti del certificato di abilitazione, siano in possesso dei requisiti menzionati nell'art. 307 del regolamento medesimo.

Gli agenti nominati ai sensi del precedente comma, i quali saranno muniti di una speciale patente provvisoria valevole per la sola temporanea durata del servizio, dovranno in ogni caso essere licenziati non oltre il centoventesimo giorno dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 11 luglio 1941-XIX, n. 686.

**Norme per l'avanzamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza durante l'attuale stato di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX e per tutta la durata dell'attuale guerra, per le promozioni degli ufficiali della Regia guardia di finanza si applicano le disposizioni seguenti:

a) le promozioni a scelta ordinaria hanno luogo sottoponendo gli ufficiali alla classifica di cui all'art. 47 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, ma non ai corsi valutativi;

b) gli esami per la scelta speciale sono sospesi;

c) si richiedono per le promozioni, i periodi di comando di cui all'art. 14 del R. decreto 17 settembre 1940-XVIII, n. 1567, e i periodi di permanenza minima nel grado di cui all'art. 33 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 e successive modificazioni;

d) rimane salvo il titolo alla scelta speciale già acquisito alla data anzidetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 31 marzo 1941-XIX, n. 687.

**Norme per il personale civile insegnante e di gabinetto della Regia Accademia aeronautica.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927-V, n. 1633, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Regia Accademia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero dell'educazione nazionale in data 23 febbraio 1941-XIX;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Sono approvate le annesse norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto della Regia Accademia aeronautica, firmate d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, dal Ministro per le finanze e dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BODRERO

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio* 1941-XIX
*Atti del Governo, registro* 435, *foglio* 97. — MANCINI

---

**Norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto della Regia Accademia aeronautica**

ORGANICI

Art. 1.

Il ruolo organico del personale civile insegnante di gruppo *A* della Regia Accademia aeronautica è stabilito come segue:

| Grado | Qualifica | Posti |
|---|---|---|
| Grado 4° | Professori ordinari di 1ª classe | N. 10 |
| Grado 5° | Professori ordinari di 2ª classe | |
| Grado 6° | Professori ordinari di 3ª classe | |
| Grado 7° | Professori straordinari | |
| Grado 11° | Assistenti | » 2 |
| | | N. 12 |

Il ruolo organico dei preparatori di gabinetto di gruppo *B* della Regia Accademia aeronautica è stabilito come segue:

| Grado | Qualifica | Posti |
|---|---|---|
| Grado 9° | Preparatori di gabinetto di 1ª classe | N. 2 |
| Grado 10° | Preparatori di gabinetto di 2ª classe | |
| Grado 11° | Preparatori di gabinetto di 3ª classe | |
| Grado 12° | Preparatori di gabinetto straordinari | |

Art. 2.

Quando le esigenze didattiche lo consiglino il Comando della Regia Accademia propone al Ministero dell'aeronautica di affidare l'incarico di determinati insegnamenti a personale estraneo ai ruoli dell'Accademia aeronautica nel limite di cinque insegnamenti.

L'incarico viene conferito con decreto Ministeriale per la durata dell'anno scolastico e può essere confermato, anno per anno, su proposta del Comando dell'accademia.

Art. 3.

Qualora ad anno scolastico cominciato venga a mancare l'insegnante di ruolo o incaricato di una disciplina, il Ministero provvede nominando un incaricato.

DEI PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI

Art. 4.

*Nomina a professore straordinario.*
*Commissione esaminatrice.*

La nomina a professore straordinario della Regia Accademia aeronautica è fatta in seguito a concorso per titoli.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per l'aeronautica di concerto con quello per l'educazione nazionale ed è così composta:

un generale dell'Arma aeronautica, presidente;

il comandante della Regia Accademia aeronautica, membro;

tre professori scelti di volta in volta dal Ministro per l'aeronautica o tra i professori di ruolo della Regia Accademia o tra i professori ordinari di università e di istituti universitari, membri;

un funzionario civile della carriera amministrativa del Ministero dell'aeronautica di grado non inferiore al 9°, segretario senza voto.

Art. 5.

*Requisiti richiesti e termine per la presentazione delle domande.*

Per l'ammissione al concorso è necessario presentare i documenti legali comprovanti che il candidato:

1) è cittadino italiano, con godimento dei diritti politici;

2) non ha oltrepassato il 40° anno di età alla data del decreto con cui il concorso viene bandito, salvo gli aumenti previsti dalle disposizioni dell'art. 42 del R. decreto-legge 30 settembre 1922, n. 1290, e dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, ed ogni altro aumento consentito dalle disposizioni vigenti.

Il candidato che ha superato il 40° anno di età ma non il 45°, può ugualmente concorrere, sempre quando abbia prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui 40 anni prescritti.

Si prescinde tuttavia dai limiti di età per coloro che facciano o abbiano fatto parte da non oltre cinque anni dell'Amministrazione aeronautica o che abbiano o abbiano avuto incarichi d'insegnamento, presso la Regia Accademia aeronautica;

3) è di buona condotta civile, morale e politica da comprovarsi con certificato, di data non anteriore a tre mesi a quella del decreto con cui viene bandito il concorso, rilasciato dall'autorità competente e da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione aeronautica;

4) gode sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Questo accertamento ha luogo mediante visita di ufficiali medici della Regia aeronautica;

5) ha conseguito la laurea universitaria. Tutti i concorrenti dovranno presentare il certificato dei punti riportati negli esami universitari;

6) è iscritto al P.N.F.: tale requisito è comprovato mediante esibizione di apposito certificato rilasciato dalla competente Federazione dei fasci di combattimento;

7) non appartiene alla razza ebraica.

Ogni aspirante può inoltre presentare tutti i documenti e le pubblicazioni inerenti alla propria attività culturale e didattica.

Il termine della presentazione delle domande e dei documenti sarà fissato in misura non inferiore a giorni 60 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che indice il concorso.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ha facoltà di non ammettere al concorso qualsiasi candidato, senza indicarne i motivi.

Le domande devono essere inviate al Ministero dell'aeronautica, il quale, esercitata la facoltà di cui al comma precedente, le trasmette alla commissione prevista dall'art. 4, che, al termine dei lavori, presenta una motivata relazione al Ministro per l'aeronautica.

### Art. 6.

*Procedura da seguire nei lavori della commissione - Nomina.*

La commissione può sottoporre i candidati ad una prova di attitudine didattica da effettuarsi prima dell'esame dei titoli.

L'esito di tale prova, ove sia disposta, costituisce titolo da valutare unitamente agli altri titoli presentati dai candidati.

Nella prima adunanza la commissione, oltre a determinare la data della suddetta prova di attitudine didattica, stabilisce quelle delle successive riunioni, nelle quali ciascun membro dovrà presentare il proprio giudizio scritto sui titoli e sulle pubblicazioni dei candidati.

La commissione, venuta in possesso di tutti gli elementi di giudizio, procede alla classificazione dei candidati in ordine di merito e redige una relazione contenente il giudizio definitivo sui concorrenti ed i motivi che l'hanno guidata nel formularlo.

La relazione è sottoposta all'approvazione del Ministro per l'aeronautica il quale provvede alla nomina del candidato riuscito primo in graduatoria.

In caso di mancata accettazione da parte di quest'ultimo, può essere nominato il secondo idoneo e successivamente il terzo.

La graduatoria è valevole per un anno.

Il vincitore del concorso viene nominato con decreto Ministeriale professore straordinario ed è in obbligo di assumere servizio nel termine stabilito, ritenendosi rinunciatario in caso di inadempienza.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo in un istituto di istruzione universitaria, questi conserva il grado e l'anzianità che occupava al momento della nomina.

I professori straordinari possono essere dispensati in qualunque momento dall'ufficio, con decreto del Ministro per l'aeronautica, su proposta motivata del Comando dell'accademia.

### Art. 7.

*Promozione a professore ordinario di 3ª classe.*

La nomina a ordinario di 3ª classe (grado 6°) della Regia Accademia aeronautica ha luogo dopo cinque anni di permanenza nel grado di straordinario per gli insegnanti di lingue estere e disegno e dopo tre anni per gli altri, in seguito a giudizio favorevole di una commissione composta con le stesse norme dell'art. 4 del presente decreto.

Detta commissione prende in esame il metodo di insegnamento, le pubblicazioni e qualsiasi altra attività didattica e culturale specifica del professore sottoposto a scrutinio.

A tale scopo l'insegnante che abbia compiuto il triennio o quinquennio nel grado di straordinario, deve inoltrare domanda al Ministero dell'aeronautica pel tramite del Comando dell'accademia, allegando cinque copie di eventuali pubblicazioni da servire alla commissione predetta per esprimere il proprio giudizio. La commissione sottopone l'insegnante straordinario alla ispezione, esaminando il metodo di insegnamento, le pubblicazioni, i rapporti e le note informative del Comando dell'accademia a suo riguardo, le speciali relazioni che sul suo conto devono redigere i presidenti di commissioni di esame, di cui egli abbia fatto parte quale insegnante della materia, e quanto altro possa mettere in evidenza la sua attività culturale, le qualità didattiche ed educative richieste in un insegnante d'istituto militare.

Compiuta la ispezione, la commissione presenta al Ministero una relazione con la quale esprime il suo parere sulla idoneità o meno dell'insegnante alla promozione a professore ordinario.

Ove il giudizio risulti sfavorevole, il Ministero ha facoltà di prorogare di un anno o due il periodo di straordinario, al termine del quale il candidato è sottoposto al giudizio di una nuova commissione costituita, fin dove possibile, con membri diversi dalla precedente. In caso di nuovo parere sfavorevole o qualora il Ministero non creda di avvalersi della facoltà di concedere la proroga, il professore straordinario è, con decreto Ministeriale, dispensato dal servizio. Il provvedimento ha effetto dal mese successivo a quello in cui il giudizio è divenuto definitivo.

Agli effetti del computo del triennio o quinquennio di straordinariato, la mancata prestazione di servizio effettivo come insegnante, se legalmente autorizzata e complessivamente non superiore a tre mesi, durante il triennio o quinquennio, non è considerata.

Quando la mancata prestazione abbia avuto una durata maggiore di tre mesi, ma sia dipesa da ragioni di salute o da obblighi di legge, il periodo di straordinariato è prolungato di un anno, se la durata della mancata prestazione non sia maggiore di un anno; di due, se essa non sia maggiore di due; di tre, se essa non sia maggiore di tre anni.

Negli altri casi il professore straordinario cessa dal servizio.

### Art. 8.

*Promozione a professore ordinario di 2ª e di 1ª classe.*

I professori ordinari di 3ª classe della Regia Accademia aeronautica conseguono la promozione ad ordinario di 2ª classe (grado 5°) dopo otto anni di permanenza nel grado di ordinario di 3ª classe.

I professori ordinari di 2ª classe conseguono l'avanzamento ad ordinario di 1ª classe (grado 4°) dopo sette anni di permanenza nel grado di ordinario di 2ª classe. Sono eccettuati gli insegnanti di lingue estere e di disegno i quali ai termini dell'art. 3 del R. decreto 16 maggio 1932, n. 595, non possono conseguire il grado di ordinario di 1ª classe.

## Degli assistenti.

### Art. 9.

*Nomine e conferme.*

Gli assistenti di ruolo sono scelti per concorso per esame fra laureati in possesso dei requisiti stabiliti per i professori dal precedente art. 5.

L'esame può consistere in prove scritte, orali e pratiche secondo le modalità indicate nel bando di concorso. La commissione è nominata dal Ministro per l'aeronautica di concerto con quello per l'educazione nazionale, ed è composta: del comandante in 2ª dell'Accademia aeronautica, direttore degli studi, del professore titolare della cattedra alla quale

si provvede e di tre professori di Università o dell'Accademia. Funziona da segretario, senza voto, un funzionario della carriera amministrativa del Ministero dell'aeronautica di grado non superiore all'8°.

La commissione procede alla classificazione dei candidati in ordine di merito e redige una relazione contenente il giudizio sui concorrenti ed i motivi che l'hanno guidata per formularlo. La relazione è sottoposta all'approvazione del Ministro per l'aeronautica il quale provvede alla nomina, attenendosi al disposto del 3° e 4° comma del precedente articolo 6. La nomina ha la durata di un anno solare ed è tacitamente riconfermata di anno in anno quando non intervenga, almeno tre mesi prima della fine dell'anno scolastico, una disposizione contraria. La cessazione dall'incarico è disposta con decreto Ministeriale su proposta del comandante dell'Istituto e, se a domanda, non può avere effetto che alla fine dell'anno scolastico. Durante la vacanza nel ruolo degli assistenti e fino all'espletamento del concorso, l'ufficio di assistente può essere coperto a titolo di provvisorio incarico.

Gli assistenti di ruolo dopo cinque anni di continuato e lodevole servizio possono ottenere la nomina a professore ordinario in istituti di istruzione media o superiore ed il passaggio in altre carriere delle pubbliche amministrazioni; tali carriere e le modalità di nomina e di passaggio saranno determinate con Regio decreto su proposta del Ministro per l'aeronautica di concerto col Ministro per l'educazione nazionale o con gli altri Ministri interessati e col Ministro per le finanze.

Gli assistenti non possono essere mantenuti in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza, ed in ogni caso non oltre il 60° anno di età.

I parenti od affini ed il coniuge del professore ufficiale, fino al 4° grado incluso, non possono essere nominati assistenti.

DEI PREPARATORI DI GABINETTO.

### Art. 10.

*Nomina a preparatore di gabinetto straordinario. Commissione esaminatrice.*

I preparatori di gabinetto sono nominati, per pubblico concorso con la qualifica di straordinario.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di preparatori di gabinetto straordinari, valgono le disposizioni di cui ai numeri 1, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 5 del presente decreto. Essi non debbono avere oltrepassato il 30° anno di età alla data del decreto con cui viene bandito il concorso, salvo gli speciali aumenti previsti dall'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, dall'art. 17 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, dall'art. 8 della legge 21 agosto 1922, n. 1312, estesa agli invalidi per la causa nazionale con la legge 24 marzo 1930, n. 454, dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, ed ogni altro aumento previsto dalle vigenti disposizioni.

Gli aspiranti ai posti di preparatori di gabinetto devono produrre i titoli che volta per volta sono specificati nel bando di concorso fra quelli previsti dall'art. 16, lettera b), del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il Ministero ha facoltà insindacabile di non ammettere al concorso quell'aspirante che, indipendentemente dal certificato di buona condotta e dal certificato generale di penalità stimasse opportuno di non assumere per qualsiasi motivo, in qualità di preparatore in un istituto militare.

Il concorso è per titoli e per esami.

L'esame consta di una o più prove pratiche di abilità da sostenere dinnanzi ad una commissione nominata dal Ministero dell'aeronautica e così composta:

a) comandante in 2ª dell'Accademia, direttore degli studi, presidente;

b) un ufficiale superiore dell'Accademia, membro;

c) un professore di ruolo dell'Accademia, titolare di gabinetto al quale si provvede, membro;

d) un funzionario civile della carriera amministrativa della Regia aeronautica di grado non inferiore al 9°, segretario senza voto.

La commissione dopo aver proceduto alla classificazione dei candidati redige una relazione motivata da sottoporre all'approvazione del Ministro per l'aeronautica, il quale, in base ai risultati della proposta graduatoria, provvede, con suo decreto, alla nomina a preparatore di gabinetto straordinario (grado 12°) del vincitore del concorso.

In caso di mancata accettazione di quest'ultimo, può essere nominato il secondo idoneo e successivamente il terzo.

La graduatoria è valevole per un anno.

I preparatori di gabinetto straordinari possono essere dispensati in qualunque momento con decreto del Ministro per l'aeronautica, su proposta motivata del comandante dell'Accademia.

### Art. 11.

*Promozione a preparatore ordinario di 3ª, 2ª e 1ª classe.*

I preparatori di gabinetto straordinari, di cui al precedente articolo, conseguono la nomina a preparatore di gabinetto ordinario di 3ª classe (grado 11°) dopo un biennio di effettivo servizio nel grado in seguito a proposta fatta dal Comando dell'accademia, previo parere favorevole del direttore degli studi e del direttore del gabinetto ed a parere favorevole del Consiglio di amministrazione per i funzionari civili dell'Amministrazione aeronautica.

I preparatori di gabinetto straordinari che non ottengono il parere favorevole del Comando o del Consiglio di amministrazione, sono, con decreto Ministeriale, dispensati da ogni ulteriore servizio.

Il provvedimento ha effetto dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole è divenuto definitivo.

Le promozioni a preparatore ordinario di 2ª classe (grado 10°) e di 1ª classe (grado 9°) sono conferite per merito assoluto, con le modalità di cui al 1° comma del presente articolo, dopo una permanenza nel grado rispettivamente di cinque o sei anni.

TRATTAMENTO ECONOMICO.

### Art. 12.

Ai professori di ruolo (ordinari e straordinari), incaricati e comandati, universitari o no, è fatto l'obbligo di insegnamento di sei ore settimanali.

Questo obbligo di orario è mantenuto nella stessa misura in qualsiasi corso la disciplina venga insegnata (corsi d'integrazione - corsi normali - straordinari - accelerati - corsi di ufficiali del G. A. r. i. - del O. C. r. c. - del ruolo servizi, ecc.).

### Art. 13.

I professori di ruolo della Regia Accademia aeronautica (ordinari e straordinari) nonchè i professori comandati dal Ministero dell'educazione nazionale a prestare servizio presso la Regia Accademia aeronautica, ove l'insegnamento loro

affidato non raggiunga il numero delle ore d'obbligo (sei) sono tenuti — senza alcuna retribuzione — a completarlo, qualora sia possibile, con l'insegnamento di una materia affine.

Art. 14.

I professori di ruolo (ordinari o straordinari) ed i comandati hanno l'obbligo di insegnare anche durante i mesi estivi se in tali mesi si svolgono corsi normali e speciali.

Art. 15.

Ai professori, assistenti e preparatori di gabinetto di ruolo della Regia Accademia aeronautica ed ai professori comandati dal Ministero dell'educazione nazionale a prestar servizio presso la Regia Accademia aeronautica sono estese tutte le disposizioni di cui al R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, in quanto ad essi applicabili.

L'art. 29 del predetto Regio decreto-legge n. 1302, non è applicabile nei riguardi del personale suddetto.

Art. 16.

Ai professori della Regia accademia aeronautica non possono, di regola, essere conferiti incarichi presso altri istituti di istruzione della Regia aeronautica, nè presso la Regia Accademia aeronautica medesima.

In caso eccezionale l'incarico può essere consentito dal Ministero su proposta del Comando della Regia Accademia aeronautica.

Detti incarichi sono retribuiti:

con L. 2000 annue per i corsi di durata non superiore a sei mesi;

con L. 4000 annue per i corsi di durata superiore a sei mesi e semprechè trattasi di corsi d'insegnamento annuali.

Art. 17.

*Professori dell'ordine universitario incaricati.*

I professori di ruolo dei Regi istituti dell'ordine universitario che ricoprono incarichi d'insegnamento di corsi della Regia Accademia aeronautica, sono retribuiti con un compenso annuo pari allo stipendio iniziale del grado 8° con la relativa indennità di servizio attivo. Tale retribuzione, che è comprensiva delle indennità di viaggio e di missione è divisa in dodicesimi e corrisposta in tale misura per i soli mesi di effettivo insegnamento, compresi quelli degli esami, considerando il mese iniziato come compiuto.

Qualora invece ai professori di cui sopra venga affidato un insegnamento con un numero di ore settimanali inferiori a sei, il compenso previsto dal 1° comma del presente articolo è ridotto di un settimo per ogni ora in meno di quelle d'obbligo.

Art. 18.

*Professori non dell'ordine universitario incaricati.*

Ai professori incaricati non appartenenti ai ruoli universitari ai quali venga affidato in Accademia un qualsiasi incarico di insegnamento, con un numero di ore settimanali non inferiori a sei è corrisposto un compenso pari allo stipendio iniziale del grado 10° con la relativa indennità di servizio attivo purchè non abbiano altro ufficio retribuito a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici. Tale compenso è ridotto di 1/5 nel caso che l'insegnante ricopra altro ufficio statale o presso altri enti pubblici.

Il compenso è diviso in dodicesimi ed è corrisposto in tale misura per i soli mesi di insegnamento, compresi quelli degli esami, considerando il mese iniziato come compiuto. E' compreso nel compenso il trattamento di caroviveri.

Qualora invece ai professori di cui sopra venga affidato un insegnamento con un numero di ore settimanali inferiore a sei, il compenso è ridotto di un settimo per ogni ora in meno di quello d'obbligo ed è corrisposto nel modo sopra citato.

Le ore eccedenti quelle di obbligo (sei ore) sono retribuite con L. 500 annue per ogni ora settimanale.

Art. 19.

*Professori comandati.*

I professori appartenenti agli ordini medio, superiore classico e superiore tecnico, comandati dal Ministero dell'educazione nazionale a prestare servizio presso la Regia Accademia aeronautica, percepiscono lo stipendio che loro competerebbe se continuassero a prestare l'opera loro presso il Ministero dal quale dipendono.

I professori suddetti percepiscono inoltre un compenso annuo di L. 500 per ogni ora di lezione settimanale impartita oltre quelle d'obbligo di cui al precedente art. 12.

Art. 20.

*Assistenti di ruolo.*

Gli assistenti debbono essere presenti in gabinetto durante il periodo delle lezioni, in qualunque mese dell'anno esse vengano impartite, presenziandovi se occorra, assistendo alle esercitazioni di laboratorio degli allievi coadiuvando gli insegnanti di ruolo nelle loro mansioni, vigilando sui preparatori, ecc.

Per ogni ora eccedente le dieci ore di lezione settimanale della loro materia, impartite dagli insegnanti, è corrisposto un compenso annuo di L. 200, aumentato del 10 % secondo le disposizioni del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

Art. 21.

Gli assistenti sono tenuti altresì a sostituire gli insegnanti dei rispettivi gabinetti nelle lezioni, esercitazioni, ecc., durante la loro assenza.

Questa sostituzione non dà diritto ad un maggiore compenso di quello già percepito dall'assistente, fino a 30 giorni di assenza del professore. Ogni ora di insegnamento effettivamente impartita dall'assistente, dopo questo limite, è retribuita nella misura di L. 15.

Art. 22.

E' vietato assolutamente affidare agli assistenti incarichi di insegnamento continuativo per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo il caso dell'assenza del titolare di cui al precedente articolo.

Art. 23.

Quando due o più insegnanti della stessa disciplina impartiscono lezioni nella stessa ora tali lezioni, agli effetti della retribuzione degli assistenti, debbono calcolarsi come preparate in ore distinte.

Art. 24.

*Preparatori di ruolo.*

I preparatori di ruolo, oltre ad essere sempre presenti in gabinetto ogni giorno durante il periodo delle lezioni, in qualunque mese dell'anno esse vengano impartite, sono tenuti

a prestare la loro opera durante l'intera giornata secondo gli ordini del direttore di gabinetto dal quale dipendono.

Essi sono tenuti inoltre:

a) alla buona manutenzione di tutto il materiale di dotazione del gabinetto;

b) alla costruzione di nuovi apparecchi o strumenti secondo le possibilità del gabinetto al quale appartengono;

c) alla preparazione delle esperienze, esercitazioni, ecc. relative a dieci ore di lezione settimanali.

Per ogni ora di preparazione di lezione impartita dai professori ed eccedente le dieci ore è corrisposto al preparatore un supplemento annuo di L. 200, aumentato del 10 % secondo le disposizioni del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

### Art. 25.

*Assistenti e preparatori incaricati.*

Nel caso di particolari necessità di carattere eccezionale, riconosciute dal Ministero, possono essere chiamati a prestare temporaneamente la loro opera, assistenti e preparatori incaricati, purchè nel ruolo organico esistano corrispondenti posti vacanti. Ciascuno deve avere il titolo prescritto per ricoprire le relative cariche e l'incarico deve limitarsi al periodo di tempo necessario per ricoprire i posti vacanti mediante concorso. L'incarico è conferito con decreto Ministeriale, su proposta del Comando dell'accademia, all'inizio dell'anno accademico e per la durata del medesimo.

### Art. 26.

Gli assistenti incaricati hanno un compenso pari a tanti dodicesimi dello stipendio iniziale del grado 11°, compreso il supplemento di servizio attivo, quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, i preparatori incaricati percepiscono l'analogo compenso, commisurato però allo stipendio iniziale del grado 12° e supplemento di servizio attivo relativo. Dette retribuzioni sono comprensive del trattamento di caroviveri.

Per il maggiore insegnamento, per i loro doveri e i loro diritti, e relativi compensi, agli assistenti e preparatori incaricati sono estese le norme vigenti per quelli di ruolo.

### Art. 27.

Quando in un gabinetto scientifico si trovino a prestare servizio due assistenti o due preparatori, di cui uno di ruolo e l'altro incaricato, all'atto del conferimento di incarico a questo ultimo, da parte del Comando dell'accademia, sarà stabilita l'attività di ciascuno in modo che sia ben determinato l'eventuale ulteriore compenso a cui ognuno può avere diritto per l'assistenza e preparazione delle lezioni dei vari insegnamenti a un numero di ore di lezioni eccedenti le dieci.

### Art. 28.

*Ripetizioni camerali.*

I professori civili di ruolo, incaricati o comandati, universitari o no, chiamati a norma del regolamento interno, a prestare servizio quali ripetitori, hanno diritto ad un compenso di L. 20 per ogni assistenza allo studio camerale degli allievi.

### Art. 29.

*Conferenze.*

Agli insegnanti può essere affidato l'incarico di tenere conferenze su speciali argomenti, oltre quelli attinenti ai programmi di studio che dovessero già tenere, per completare le ore di insegnamento obbligatorio.

### Art. 30.

*Partecipazione dei professori alle commissioni di esami.*

I professori di ruolo, incaricati o comandati, hanno l'obbligo di far parte delle commissioni esaminatrici.

Per ogni seduta di esame sarà corrisposta la propina d'esame prevista dalle disposizioni amministrative in vigore.

## Stato giuridico.

### Art. 31.

Agli insegnanti civili della Regia Accademia aeronautica e al personale di gabinetto sono applicabili in quanto non contrastino col presente decreto, le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni.

### Art. 32.

*Qualifica.*

Il corpo del personale civile insegnante della Regia Accademia aeronautica è costituito dai professori e dagli assistenti.

I preparatori di gabinetto non fanno parte del personale insegnante.

### Art. 33.

*Divieto di insegnamento in scuole estranee senza autorizzazione - Obbligo di prestazione d'opera - Obbligo di residenza.*

I professori e gli assistenti di ruolo della Regia Accademia aeronautica, non possono insegnare fuori di essa nè dirigere istituti o scuole senza speciale permesso del Ministero dell'aeronautica. Essi, come i preparatori di gabinetto, sono soggetti alle disposizioni del regolamento interno e sono tenuti in ogni tempo dell'anno solare a prestare l'opera loro per le necessità didattiche, scientifiche e tecniche dell'Istituto.

Essi debbono risiedere dove ha sede l'Accademia tranne che nel tempo di congedo durante le eventuali vacanze scolastiche; solo in base ad autorizzazione del Comando dell'accademia possono risiedere in località vicina, semprechè ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d'ufficio.

### Art. 34.

*Note informative.*

Le note informative per il personale civile insegnante di gruppo A della Regia Accademia aeronautica sono divise in tre parti.

La parte prima contiene le generalità dell'insegnante e le notizie relative agli anni di servizio, allo stato di famiglia, agli studi conseguiti, alle ricompense, titoli onorifici, ecc.

La parte seconda comprende le informazioni relative alla diligenza, disciplina e condotta morale dell'insegnante.

La parte terza comprende le informazioni relative alla qualifica e alle qualità intellettuali dell'insegnante.

La parte prima riempita personalmente dall'insegnante è vistata dal comandante in 2ª, direttore degli studi.

Le parti seconda e terza, compilate dal comandante in 2ª, direttore degli studi, sono vistate dal comandante dell'Accademia.

Il giudizio complessivo è espresso con una delle seguenti qualifiche: ottimo - distinto - buono - mediocre - cattivo.

A cura del direttore degli studi dell'Accademia è data comunicazione all'insegnante, con modello a parte, della nota di qualifica e l'insegnante deve dichiarare sul foglio stesso di averne presa conoscenza apponendovi la propria firma e la data. Le note informative sono compilate alla fine di ciascun anno scolastico e vengono rimesse al Ministero entro il mese di luglio.

Entro quindici giorni dalla data di comunicazione della nota di qualifica, l'insegnante può ricorrere al Consiglio di amministrazione del Ministero contro la qualifica attribuitagli. Il ricorso è trasmesso al Ministero dal Comando dell'Accademia, corredato dei chiarimenti che saranno ritenuti necessari.

In modo analogo sono compilate le note informative e di qualifica del personale di gabinetto.

Per i professori di grado 4° e 5° il comandante dell'Accademia provvede a compilare i rapporti informativi con norme analoghe a quelle stabilite per gli ufficiali generali.

Art. 35.

*Punizioni disciplinari.*

Ai professori di ruolo possono essere inflitte secondo la gravità delle mancanze le seguenti punizioni disciplinari:

1) la censura;

2) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;

3) la revocazione;

4) la destituzione.

Nel caso della destituzione dovrà essere previamente sentita la commissione di cui all'art. 183 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per stabilire se al professore destituito debba o meno essere riconosciuto il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità.

Art. 36.

La censura è una dichiarazione di biasimo per mancanza dei doveri di ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscono grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore.

Essa è inflitta per iscritto dal Ministro per l'aeronautica per i professori di grado superiore al 5° e dal comandante dell'Accademia per i professori di grado 5° o inferiori, udite le giustificazioni dell'incolpato.

Contro tale punizione, se inflitta dal comandante dell'Accademia è ammesso entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro che decide con provvedimento definitivo.

Art. 37.

Per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiori gravità di essi, per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine e tolleranza di gravi abusi; per qualunque manifestazione collettiva tendente ad esercitare pressioni sull'azione dei superiori ed a diminuirne l'autorità; per uso dell'impiego ai fini personali; per denigrazione dell'amministrazione e dei superiori, è inflitta la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio.

Per maggiore gravità delle infrazioni di cui al comma precedente, per grave abuso di fiducia, per mancanze che ledano la dignità e l'onore o che dimostrino difetto di senso morale, per mancata fede al giuramento in qualunque modo manifestata, è inflitta la revocazione dall'impiego.

E' inflitta la destituzione, con perdita o meno del diritto al trattamento di quiescenza a seconda della gravità delle infrazioni e indipendentemente da ogni azione penale, in caso di gravi atti di insubordinazione pubblicamente commessi con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità, per eccitamento alla insubordinazione collettiva o per offese alla persona del RE IMPERATORE, alla famiglia Reale Imperiale, al Primo Ministro o per pubblica manifestazione di propositi ostili alle istituzioni vigenti.

La punizione di cui al n. 2 del precedente art. 35 importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata.

Le punizioni di cui ai nn. 2, 3, 4 del precedente art. 35 sono inflitte dal Ministro, su conforme parere della commissione di disciplina di cui all'art. 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, alle adunanze della quale interviene con voto deliberativo un professore designato dal Collegio dei professori della Regia Accademia aeronautica.

Qualora l'insegnante sottoposto a giudizio disciplinare rivesta il grado 5° dell'ordinamento gerarchico, la commissione di disciplina sarà così composta:

il direttore generale presidente della commissione di disciplina nominata ai termini dell'art. 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, presidente;

un ispettore generale della carriera amministrativa del Ministero, membro;

il professore designato dal Collegio dei professori della Regia Accademia aeronautica, membro.

Per gli insegnanti di grado 4° le attribuzioni della commissione di disciplina sono esercitate dal Consiglio dei Ministri.

Art. 38.

Per le punizioni da infliggersi agli assistenti ed ai preparatori di gabinetto si osservano le disposizioni della parte seconda, capo 8° e 9° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ai fini dell'art. 56 di detto decreto per capo ufficio deve intendersi il comandante dell'Accademia.

Art. 39.

***Giuramento.***

Il professore e l'assistente di ruolo e quelli incaricati, che non appartengono al personale di altre Amministrazioni dello Stato, al momento in cui iniziano il servizio, sotto pena di decadenza, sono tenuti a prestare il giuramento in presenza di due testimoni, davanti al direttore degli studi secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele al RE e IMPERATORE, ai suoi Reali e Imperiali Successori ed al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio di insegnante ed adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare ufficiali operosi, probi e devoti alla Patria ed al Regime Fascista.

Giuro che non appartengo, nè apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili con i doveri del mio ufficio ».

I preparatori di ruolo e incaricati prestano giuramento con le stesse modalità stabilite pei professori e secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele al RE e IMPERATORE ed ai suoi Reali e Imperiali Successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di adempiere tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto d'ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

Giuro che non appartengo, nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili con i doveri del mio ufficio.

Giuro di adempiere tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del RE IMPERATORE e della Patria ».

Dei citati giuramenti viene redatto apposito verbale. L'originale è conservato negli atti personali dell'impiegato al quale ne è consegnata copia. Del giuramento è fatta menzione nello stato matricolare.

Art. 40.

*Stato matricolare.*

Per ogni insegnante e preparatore di gabinetto è tenuto presso la Direzione generale dei personali civili e degli affari generali del Ministero dell'aeronautica, uno stato matricolare. A tutti è fatto obbligo di comunicare le variazioni che avvengono nel loro stato di famiglia.

Art. 41.

*Obbligo di seguire la via gerarchica.*

Qualsiasi comunicazione o istanza dell'insegnante o del preparatore di gabinetto all'autorità superiore deve essere sempre inoltrata per via gerarchica. Le comunicazioni o istanze che pervenissero direttamente saranno respinte.

Art. 42.

*Aspettative - Disponibilità e congedi.*

Per le aspettative, disponibilità e congedi degli insegnanti vigono le disposizioni del capo 10° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, in quanto applicabili, tenendo conto che il periodo di congedo stabilito dall'art. 95 del decreto citato, per i professori decorre, per il periodo delle eventuali vacanze estive, da quando il Comando dell'accademia ritiene a suo insindacabile giudizio di lasciarli liberi.

Ogni richiamo in servizio, durante il periodo di congedo, dà diritto al professore di ruolo al trattamento di missione per i soli giorni di viaggio, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni per il personale della Regia aeronautica, salvo che si tratti di richiamo generale dalla licenza o di richiamo per punizione.

Art. 43.

*Collocamento a riposo per limiti di età.*

Fermo il disposto dell'art. 1, lettera *a*) e dell'art. 4, comma 1°, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvate con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni, i professori della Regia Accademia aeronautica, sono collocati a riposo al compimento del 70° anno di età. Gli assistenti ed i preparatori di gabinetto sono collocati a riposo al compimento, rispettivamente, del 60° e del 65° anno di età.

Coloro che raggiungono il limite di età durante l'anno scolastico, se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno scolastico medesimo e sono collocati a riposo a decorrere dal successivo 16 ottobre.

Art. 44.

Ai professori ordinari con insegnamento universitario, collocati a riposo o dispensati dal servizio per dimissione volontaria, può essere conferito il titolo onorifico di « professore emerito » o di « professore onorario » della Regia Accademia aeronautica, quando si trovino nelle condizioni previste dal vigente testo unico delle leggi sulla istruzione universitaria pel conferimento degli stessi titoli.

Detti titoli sono concessi con Regio decreto su proposta del Ministro per l'aeronautica. Ai professori emeriti e onorari non competono particolari trattamenti, nè privilegi accademici.

Art. 45.

*Comandi presso altri uffici o amministrazioni.*

Nel caso di comandi di insegnanti presso altri uffici o amministrazioni si applicano le norme contenute nel capo 11° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 46.

La misura delle varie indennità, dei compensi ed emolumenti previsti dal presente regolamento è soggetta alle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, numero 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
*Ministro per l'aeronautica*
MUSSOLINI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

p. *Il Ministro per l'educazione nazionale*
RODRERO

---

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 688.

**Costituzione del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie relative all'applicazione delle norme per la disciplina delle requisizioni.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 78 delle « Norme per la disciplina delle requisizioni » approvate con R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato giurisdizionale centrale per le controversie relative all'applicazione delle Norme per la disciplina delle requisizioni, preveduto dall'art. 78 delle Norme stesse, approvato con R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, numero 1741, ed è così costituito:

Presidente:

Eccellenza prof. dott. Romano Enrico, presidente di sezione di Corte di cassazione.

Vice presidente:

Dott. Pappalardo Antonino, Consigliere di Stato.

Magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo:

Dott. Del Sera Gioacchino, consigliere della Corte dei conti;

Dott. Cannada Bartoli Luigi, consigliere di Corte di cassazione;
Prof. Battaglini Ernesto, consigliere di Corte di cassazione;
Dott. Manca Salvatore, consigliere di Corte di appello;
Dott. Frangipane Pietro, consigliere di Corte d'appello;
Dott. Stumpo Giuseppe, 1° referendario del Consiglio di Stato;
Dott. Solari Raffaele, 1° referendario della Corte dei conti.

Altri componenti:

Dott. Lanzara Giuseppe, Regio console generale, del Ministero degli affari esteri;
Dott. Turbacco Francesco, prefetto del Regno, del Ministero dell'interno;
Prof. Petrone Corrado, del Partito Nazionale Fascista;
Dott. Cappelli Arnaldo, direttore laboratorio chimico delle dogane, Ministero delle finanze;
Ing. De Caterini Romolo, ispettore generale del catasto, Ministero delle finanze;
Dott. Bottari Nicola, ispettore generale, Ragioneria generale Ministero delle finanze;
Di Paola Alfonso, colonnello Regio esercito del Ministero della guerra;
Dott. Mola Francesco, capo divisione del Ministero della guerra;
Dott. Insolera Antonino, ispettore generale del Ministero della marina;
Longobardi Antonio, colonnello commissario del Ministero della marina;
Pellegrino Ernesto, generale di divisione aerea del Ministero dell'aeronautica;
Prof. Cacopardo Salvatore, capo divisione del Ministero dell'aeronautica;
Dott. Cavalli Carlo Alberto, ispettore centrale del Ministero dell'educazione nazionale;
Dott. Battistini Arnaldo, ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici;
Ing. Quintili Cesare, ingegnere capo del Ministero dei lavori pubblici;
Dott. De Marzi Guido, ispettore generale alimentazione del Ministero dell'agricoltura e foreste;
Fanuele Egidio, console Milizia forestale, Ministero agricoltura e foreste;
Ing. Sarti Guido, capo servizio FF. SS. del Ministero delle comunicazioni;
Ing. La Valle Ernesto, ispettore superiore tecnico del Ministero delle comunicazioni;
De Luca Pasquale, colonnello direzione generale alimentazione Ministero agricoltura e foreste.
Dott. Gra Carlo, capo divisione del Ministero delle corporazioni;
Dott. Pastorello Leonida, capo divisione del Ministero delle corporazioni;
Dott. Cappellano Luigi, sostituto procuratore del Re, del Sottosegretariato fabbricazioni di guerra;
Dott. Helbig Carlo, Consigliere nazionale, della Confederazione Fascista professionisti e artisti;
Dott. Cianetti Gino, della Confederazione fascista degli industriali;
Avv. Motta Achille, della Confederazione fascista degli agricoltori;
Avv. Onorati Pietro, della Confederazione fascista dei commercianti;
Prof. Giustiziani Mario, della Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni;
Dott. Studiati Cesare, della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Dott. Massimino Rosario, della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
Dott. Ferme Walter, Consigliere nazionale, della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;
Prof Fodale Ernesto, Consigliere nazionale, della Confederazione fascista lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione.

### Art. 2.

L'Ufficio di segreteria del Comitato giurisdizionale centrale è così costituito:

Segretario generale:
Generale Muzzioli Augusto.

Segretari:
Maggiore Del Carretto di Novello Giacomo, giudice;
Maggiore Grillone Saverio, cancelliere capo;
Tenente Maurelli Francesco, cancelliere.

### Art. 3.

Il personale di segreteria di concetto e d'ordine è tratto dalle Amministrazioni statali, ed è destinato a prestare servizio presso il Comitato nella posizione di « comando » intendendosi a tale effetto, istituita quest'ultima posizione per i personali i cui ordinamenti non la prevedono.

I segretari, compreso il segretario generale, non devono superare il numero di 6; il personale d'ordine addetto alla Segreteria non deve superare il numero di 10.

Le Amministrazioni provvedono al personale indicato nel comma precedente entro i limiti delle rispettive dotazioni di personale e comunque mediante le loro normali disponibilità di bilancio.

### Art. 4.

Il Comitato ha sede in Roma, via del Gesù, 85.

### Art. 5.

E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, per il funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale.

### Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° aprile 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1941-XIX*
*Atti del Governo, registro 435, foglio 122.* — MANCINI

---

**Regolamento per il funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizione previsto dall'art. 78 del R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741.**

### Art. 1.

Il ricorso al Comitato giurisdizionale centrale per le controversie concernenti l'applicazione delle norme sulla disciplina delle requisizioni contiene:

1) l'indicazione del nome, cognome e paternità e della residenza del ricorrente;

2) gli estremi del provvedimento impugnato;
3) la ragione e l'oggetto della domanda;
4) la sottoscrizione del ricorrente o di un suo mandatario speciale.

Il ricorrente può inoltre indicare un recapito diverso dalla residenza, dove intende gli siano fatte le notificazioni e comunicazioni da parte della segreteria del Comitato.

Art. 2.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel 1° comma dell'articolo 80 delle norme per la disciplina delle requisizioni, approvate con R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741, deve essere depositata presso la segreteria la copia del provvedimento impugnato e ogni altro documento che il ricorrente ritenga opportuno allegare.

Il termine per la presentazione della copia del provvedimento impugnato è a pena di decadenza.

Art. 3.

Il presidente, con decreto apposto in calce al ricorso, determina l'ammontare della somma che il ricorrente deve depositare nella segreteria quale anticipo delle spese occorrenti agli atti del procedimento e il termine entro il quale il ricorrente deve effettuare il predetto deposito.

Qualora i depositi effettuati non siano sufficienti a coprire le spese alle quali sono stati destinati, il presidente dispone che sia eseguito un deposito suppletivo.

Se il deposito non viene effettuato o integrato nel termine come sopra fissato o prorogato per giusti motivi, il ricorso è dichiarato decaduto.

Art. 4.

La notificazione indicata nel 2° comma dell'art. 82 delle norme, approvate con il predetto Regio decreto, e ogni altra notificazione sono eseguite per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo di ufficiale giudiziario. Nel primo caso il segretario appone sull'originale e sulla copia che spedisce la dichiarazione che l'atto è notificato per mezzo del servizio postale con la menzione del luogo e della data di spedizione. La notificazione si considera compiuta alla data della sottoscrizione di ricevimento da parte del destinatario o a quella del suo rifiuto di ricevere il plico. L'avviso di ricevimento, o la dichiarazione dell'ufficiale o agente postale dalla quale consti il rifiuto del destinatario di ricevere il plico, costituisce prova dell'avvenuta notificazione.

Qualora vi sia motivo di ritenere che la parte, alla quale è diretta la notificazione, non abbia avuto conoscenza dell'atto notificato, il presidente del Comitato può ordinare che la notificazione sia rinnovata.

Agli atti e alle scritture di cui all'art. 82 sopracitato, da notificarsi alle pubbliche Amministrazioni a cura della Segreteria del comitato, non si applica la disposizione dell'art. 87.

Art. 5.

Gli atti della causa sopracitati sono depositati nella segreteria e di essi, con autorizzazione del presidente, possono prendere visione i funzionari delle Amministrazioni statali interessate, e il ricorrente, personalmente o per mezzo di mandatario speciale.

Art. 6.

Il provvedimento, con cui è disposto un mezzo di prova, stabilisce i modi e i termini per la esecuzione, fermo l'obbligo del giuramento per i testimoni, i periti e gli interpreti.

Con lo stesso provvedimento si determina l'ammontare della somma che deve essere anticipata, mediante deposito nella segreteria, per le spese necessarie all'esecuzione della prova.

L'obbligo di anticipare la somma occorrente per l'esecuzione della prova è posto, in ogni caso, al ricorrente, se egli stesso abbia richiesto il mezzo di prova. Nel caso in cui la prova sia disposta di ufficio, con il provvedimento si determina se ed in quale misura la spesa debba essere anticipata dal ricorrente.

Qualora a norma del comma precedente, spetti al ricorrente l'obbligo di anticipare le spese, il provvedimento, con cui si ammette o si dispone la prova, stabilisce l'ammontare della somma che deve essere a tal fine depositata nella segreteria e il termine in cui il deposito deve essere effettuato.

Art. 7.

Qualora il Comitato ritenga opportuno che le parti diano chiarimenti, ovvero producano atti e documenti, ne fa richiesta alle parti stesse, stabilendo ad essi un termine.

Quando i chiarimenti, gli atti e i documenti non sono forniti o prodotti entro il termine fissato, il Comitato decide allo stato degli atti.

Art. 8.

Le adunanze non sono pubbliche. Il Comitato decide senza l'intervento delle parti, salvo che queste non abbiano fatto domanda di audizione personale, ovvero il Comitato non ritenga disporre di ufficio la loro comparizione.

Davanti al Comitato le Amministrazioni pubbliche compariscono a mezzo dei loro funzionari e i ricorrenti devono comparire personalmente o a mezzo di mandatario speciale.

La mancata comparizione della parte nel giorno stabilito, qualunque ne sia la causa, non impedisce al Comitato di decidere sulle controversie.

Davanti al Comitato le parti possono essere assistite da difensori o consulenti tecnici soltanto per la redazione di istanze o memorie.

Alle adunanze assiste un funzionario della segreteria, il quale redige processo verbale.

Art. 9.

La decisione è pronunciata in nome del Re Imperatore e deve contenere:

1) l'indicazione del nome e cognome del ricorrente;
2) l'esposizione del fatto e dei motivi;
3) il dispositivo;
4) l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata;
5) la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Art. 10.

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante il deposito dell'originale nella Segreteria.

Art. 11.

In qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dal ricorrente ed autenticata da notaio o mediante dichiarazione resa personalmente dalla parte alla Segreteria del comitato che redige un apposito verbale. Dell'avvenuta rinuncia è data comunicazione dalla Segreteria del comitato alle Amministrazioni interessate. La rinuncia non ha effetto se il ricorrente non abbia provveduto al pagamento delle spese. Della rinuncia è preso atto in apposita decisione.

Art. 12.

Il presidente del Comitato può, per comprovata povertà, ammettere, con decreto, il ricorrente al gratuito patrocinio.

Se, nel corso della causa, vengono a cessare i motivi che diedero luogo alla concessione del gratuito patrocinio, il presidente del Comitato, con provvedimento motivato, revoca il concesso beneficio.

I provvedimenti sull'ammissione al gratuito patrocinio e quello di revoca sono comunicati all'interessato e non sono soggetti ad impugnazione.

Art. 13.

La Segreteria rilascia ricevuta delle somme versate dal ricorrente a termine degli articoli 3 e 6 del presente regolamento. Le somme stesse rimangono in deposito presso la Segreteria.

Chiuso il procedimento, ed eseguiti gli atti in vista dei quali il deposito è stato effettuato, la Segreteria compila per ogni deposito un conto dal quale risulti la somma versata, quella spesa e l'eventuale residuo.

Art. 14.

Alla Segreteria del comitato sono attribuiti le stesse funzioni e gli stessi poteri di cui alle norme sulle cancellerie dei tribunali civili in quanto applicabili.

Art. 15.

Coloro che, anteriormente alla pubblicazione del presente decreto non hanno proposto ricorso nei termini preveduti dall'art. 80 o che lo abbiano presentato ad altra autorità, dovranno provvedere alla presentazione del ricorso alla Segreteria del comitato nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 16.

Fino a quando non saranno costituiti i Comitati territoriali indicati nell'art. 77 delle norme, la competenza a decidere sulle controversie di qualsiasi valore, spetta al Comitato giurisdizionale centrale, avente sede in Roma.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
MUSSOLINI

---

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX, n. 689.

**Autorizzazione al comune di Rozzo, in provincia dell'Istria, a mutare la denominazione della frazione « Polie di Rozzo » in « Piano di Rozzo ».**

N. 689. R. decreto 19 maggio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il comune di Rozzo, in provincia dell'Istria, viene autorizzato a mutare la denominazione della frazione « Polie di Rozzo » in « Piano di Rozzo ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio* 1941-XIX

---

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. 690.

**Istituzione temporanea di un posto di 4° segretario presso la Regia ambasciata in Madrid.**

N. 690. R. decreto 14 giugno 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene temporaneamente istituito un posto di 4° segretario presso la Regia ambasciata in Madrid.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio* 1941-XIX

---

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. 691.

**Annullamento della deliberazione adottata il 23 maggio 1939 dalla Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano.**

N. 691. R. decreto 14 giugno 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene annullata la deliberazione n. 306 adottata il 23 maggio 1939-XVII dalla Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano, ratificata dal Comitato di presidenza dal Consiglio stesso il 30 maggio 1939-XVII, con la quale deliberazione veniva accolta una domanda della Soc. an. agricola Alto Milanese, con sede in Milano, per ottenere l'autorizzazione a disboscare una superficie di terreno di sua proprietà.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio* 1941-XIX

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 luglio 1941-XIX.

**Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale cattolica di Caccuri (Catanzaro), della Cassa di credito agricolo di Caccuri (Catanzaro), della Cassa rurale operaia di depositi e prestiti di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), della Cassa rurale di prestiti di Pontirolo Nuovo (Bergamo), e sostituzione dei sindaci della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona (Agrigento) e della Cassa rurale « San Giuseppe » di Mezzoiuso (Palermo).**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduti i propri decreti in data 3 maggio 1938-XVI e 12 settembre 1939-XVII con i quali, ai sensi dell'art. 86-*bis* del sopra citato Regio decreto-legge, il cav. Giuseppe Comitangelo è stato nominato liquidatore rispettivamente della Cassa rurale cattolica di Caccuri, con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro) e della Cassa di credito agricolo di Caccuri, con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro);

Veduto il proprio decreto in data 6 marzo 1937-XV, con il quale il rag. Ricciotti Baldrati è stato nominato liquidatore della Cassa rurale operaia di depositi e prestiti di Porto San Giorgio, con sede nel comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno);

Considerata l'opportunità di procedere alla revoca ed alla sostituzione del predetto cav. Comitangelo nei suddetti incarichi;

Considerato che il nominato rag. Baldrati è stato richiamato alle armi e che pertanto occorre sostituirlo;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi del cennato art. 86-*bis*, alla sostituzione dei sindaci della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona, con sede nel comune

di Bivona (Agrigento) e della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Mezzoiuso, con sede nel comune di Mezzoiuso (Palermo), aziende le quali si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Considerata la necessità di sostituire il liquidatore governativo della Cassa rurale di prestiti di Pontirolo Nuovo, con sede nel comune di Pontirolo Nuovo (Bergamo), rag. Carlo Ghetto, deceduto;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) il dott. Giuseppe Dima fu Antonio per la Cassa rurale cattolica di Caccuri, con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro);

2) il dott. Giuseppe Dima, fu Antonio per la Cassa di credito agricolo di Caccuri, con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro);

3) il dott. Luigi Capparucci di Alessandro per la Cassa rurale operaia di depositi e prestiti di Porto San Giorgio, con sede nel comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno);

4) il rag. Cristoforo Longaretti per la Cassa rurale di prestiti di Pontirolo Nuovo, con sede nel comune di Pontirolo Nuovo (Bergamo).

Sono nominati sindaci delle aziende di credito appresso indicate in sostituzione degli attuali sindaci:

1) i signori Vincenzo Marciante fu Paolo, Gaetano Guggino fu Antonio e Gioacchino Puccio fu Giuseppe per la Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona, con sede nel comune di Bivona (Agrigento);

2) i signori Gaspare Di Giacomo di Giuseppe, Gaetano Re fu Giovanni e Giuseppe Lo Monte di Antonino per la Cassa rurale « S. Giuseppe » di Mezzoiuso, con sede nel comune di Mezzoiuso (Palermo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2967)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1941-XIX.
**Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Campobasso e nomina del commissario.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, col quale fu costituito il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario di Campobasso;

Ritenuta la necessità di provvedere ad una più efficiente organizzazione dei servizi dell'Ente;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Campobasso è sciolto, e il dott. Luigi Cantamaglia è nominato commissario governativo dell'Ente.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1941-XIX

*Il Ministro*: TASSINARI

(2976)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Cambiamento di cognome**

Con decreto del Ministero dell'interno n. 19104 del 10 aprile 1941-XIX, i minori Levi Vittorio e Achille di Vittorio e di Manfredini Pia, nati a Milano il 17 novembre 1925, residenti a Milano, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello « Manfredini » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, integrata dalla legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1459.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2999)

---

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per tramutamento di titolo del Consolidato 3,50 %**

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 13.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 per cento, n. 684133 di L. 297,50, intestato a Grossi Nicoletta di Francesco, moglie di Molfese Domenico domiciliato ad Albano di Lucania (Potenza), vincolato come dote della titolare. Essendo il certificato mancante di parte del secondo mezzo foglio già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 24 luglio 1941-XIX

(2998) *Il direttore generale*: POTENZA

**Diffida per smarrimento di ricevuta di rata sottoscritta al prestito Redimibile 3,50 %**

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 14.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1941, relativa al certificato n. 215644 prestito Redimibile 3,50 per cento, intestato a Di Cicco Giovanni di Antonio.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 24 luglio 1941-XIX

(2995) *Il direttore generale*: POTENZA

**Diffida per smarrimento di ricevute di rate semestrali Rendita 5 %**

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 15.

E' stato denunziato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta per la rata semestrale maturata al 1° luglio 1939-XVII, relativi ai certificati di Rendita 5 per cento (1935) n. 18.599 di annue L. 200, n. 18.600 di annue L. 35, n. 18.601 di annue L. 600, tutti intestati a Marceddu Raffaele di Francesco.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R. decreto 23 maggio 1924, n. 287), si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 24 luglio 1941-XIX

(2997) *Il direttore generale*: POTENZA

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I° PORTAFOGLIO

**Media dei cambi e dei titoli del 21 luglio 1941-XIX - N. 158**

| | Cambio ufficiale | Cambio compensazione |
|---|---|---|
| Argentina (peso carta) | 4,27 | — |
| Belgio (belgas) | — | 3,423 |
| Bolivia (boliviano) | — | — |
| Brasile (milreis) | — | — |
| Bulgaria (leva) | — | 23,20 |
| Canadà (dollaro) | — | — |
| Cile (peso) | — | — |
| Danimarca (corona) | — | 3,6680 |
| Egitto (lira eg.) | — | — |
| Equador (sucre) | — | — |
| Estonia (corona) | — | 4,6970 |
| Finlandia (marka) | — | 38,91 |
| Francia (franco) | — | — |
| Germania (reichmark) | 7,6045 | 7,6045 |
| Giappone (yen) | — | — |
| Grecia (dracma) | — | — |
| Inghilterra (sterlina) | — | — |
| Islanda (corona) | — | — |
| Lettonia (lat) | — | 3,6751 |
| Lituania (litas) | — | 3,3003 |
| Messico (peso) | — | — |
| Norvegia (corona) | — | 4,3215 |
| Olanda (fiorino) | — | 10,09 |
| Perù (soles) | — | — |
| Polonia (zloty) | — | 380,23 |
| Portogallo (scudo) | 0,7830 | 0,7670 |
| Romania (leu) | — | 10,[illegible]263 |
| Slovacchia (corona) | — | 65,66 |
| Spagna (peseta) | — | 169,40 |
| S. U. America (dollaro) | 19 — (nom.) | — |
| Svezia (corona) | 4,53 | 4,5290 |
| Svizzera (franco) | 441 — | 441 — |
| Turchia (lira T) | — | 15,29 |
| Ungheria (pengo) | — | 3,85205 |
| U.R.S.S. (rublo) | — | — |
| Uruguay (pesos) | — | — |
| Venezuela (bolivar) | — | — |
| Croazia (kuna) | — | 38 — |

| Titolo | Quotazione |
|---|---|
| Rendita 3,50 % (1906) | 75,55 |
| Id. 3,50 % (1902) | 73,225 |
| Id. 3 % lordo | 53 — |
| Id. 5 % (1935) | 93,325 |
| Redimibile 3,50 % (1934) | 72,925 |
| Id. 5 % (1936) | 95,075 |
| Obbligazioni Venezie 3,50% | 95,85 |
| Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943 | 97,425 |
| Id. Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943 | 97 — |
| Id. id. Id. 5 % Id. (1944) | 98,425 |
| Id. Id. Id. 5 % Id. (1949) | 99,60 |
| Id. Id. Id. 5 % Id. (1950) | 99,10 |

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Casalnuovo Lucano (Potenza), Mesoraca (Catanzaro), Pennapiedimonte (Chieti), Pollutri (Chieti) e San Basile (Cosenza).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Pietro Blumetti di Giuseppe per la Cassa comunale di credito agrario di Casalnuovo Lucano (Potenza);

Oreste Stranges fu Luigi per la Cassa comunale di credito agrario di Mesoraca (Catanzaro);

Arcangelo Finocchi di Pierino per la Cassa comunale di credito agrario di Pennapiedimonte (Chieti);

Panfilo Di Virgilio fu Venanzio per la Cassa comunale di credito agrario di Pollutri (Chieti);

Francesco Tamburini di Vincenzo per la Cassa comunale di credito agrario di San Basile (Cosenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2947)

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

**Concorso a cinque borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il Corso speciale di avviamento al teatro.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

1. — E' indetto un concorso per esami, a 5 (cinque) borse di studio di L. 8000 (ottomila) ciascuna, per la frequenza del Corso speciale di avviamento al teatro, istituito in Roma, presso il Reale Teatro dell'Opera, tra giovani cantanti di ambo i sessi, i quali dimostrino di essere sufficientemente preparati nella tecnica del canto e diano affidamento, per manifeste attitudini, della loro riuscita nel campo teatrale.

2. — Il Corso predetto è posto sotto la tutela del Ministero dell'educazione nazionale e sotto la vigilanza artistica e disciplinare di una speciale Commissione. Il Corso ha la durata di otto mesi, a decorrere dal 16 ottobre 1941-XIX.

3. — Gli ammessi al Corso saranno addestrati alla pratica conoscenza del repertorio, del movimento scenico (giuoco scenico, truccatura, costume), della scherma (per i maschi), della danza (per le donne) e di tutto quanto è necessario ad una buona interpretazione dei personaggi di una azione scenica. Essi potranno essere gratuitamente utilizzati nell'arte loro durante il periodo stagionale delle rappresentazioni liriche del Teatro Reale dell'Opera.

4. — Potranno partecipare al concorso i giovani di nazionalità italiana, i quali, alla data di scadenza di esso, non abbiano superato il trentesimo anno di età.

5. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 e sottoscritta dal concorrente, il quale dovrà altresì indicare il suo domicilio, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale - Direzione generale delle arti, Divisione V - non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. I concorrenti richiamati alle armi, i risiedenti all'estero, nelle Colonie italiane o nei territori occupati, hanno facoltà di presentare, entro il termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre, entro i venti giorni successivi, i documenti necessari.

Il Ministero dell'educazione nazionale, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, potrà negare l'ammissione al concorso.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti rilasciati in carta da bollo a norma di legge e debitamente legalizzati:

*a*) certificato di nascita;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

*d*) certificato generale del casellario giudiziale;

*e*) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci femminili, o alle Organizzazioni giovanili del P.N.F. per l'Anno XIX;

f) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere b), c) e d), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi alla data del presente decreto.

Le domande pervenute al Ministero oltre il termine stabilito e non corredate dai prescritti documenti, non saranno prese in considerazione.

Sarà solo consentita la regolarizzazione di qualche documento che risulti formalmente imperfetto.

6. — Coloro, che saranno ammessi a partecipare al concorso, dovranno sostenere le seguenti prove:

1) esecuzione di due vocalizzi; uno estratto a sorte fra tre preparati dal candidato e da lui scelti nel repertorio dei vocalizzi per l'insegnamento del bel canto, e uno estratto a sorte fra tre preparati dal candidato e da lui scelti nella raccolta « Vocalizzazione nello stile moderno » (ed. Ricordi);

2) esecuzione di due pezzi preparati dal candidato: il primo scelto fra le opere più importanti di Rossini, Verdi, Donizzetti e Mozart; il secondo fra le opere teatrali moderne più accreditate.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre ad una seconda audizione quei concorrenti che nella prima audizione abbiano conseguito una votazione non inferiore a 8/10 in ciascuna prova. E' in facoltà, peraltro, della Commissione giudicatrice di escludere dal proseguimento dell'esame i candidati che abbiano dimostrato nella esecuzione di una delle prove di non possedere i requisiti voluti dall'art. 1 del presente bando.

7. — A ciascuno dei vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di L. 8000 (ottomila) che verrà corrisposta in otto rate. La prima rata sarà pagata all'inizio del Corso medesimo, le successive lo saranno di mese in mese, in base a nulla osta del commissario straordinario del Teatro Reale dell'Opera.

Tale nulla osta sarà concesso in base ad un attestato di frequenza e di profitto che la direzione del Corso rilascerà mensilmente ai vincitori del concorso. Una copia dell'attestato sarà inviata per conoscenza al Ministero dell'educazione nazionale il quale si riserva la facoltà di sospendere la concessione della borsa di studio a carico degli allievi che dimostrino scarso profitto e facciano prolungate o frequenti assenze.

8. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

9. — Coloro, che avranno vinto le borse di studio, rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera per la stagione lirica immediatamente successiva al compimento del Corso. Essi, però, potranno considerarsi in libertà se non scritturati entro il 30 giugno 1942-XX.

10. — Ai vincitori delle borse di studio, quando abbiano utilmente compiuto il Corso, sarà rilasciato, dietro il giudizio di un'apposita Commissione ministeriale, un certificato comprovante la loro idoneità nel canto ed in tutte le altre discipline, che, a norma dell'articolo 3, siano state oggetto di studio e di pratico addestramento durante lo svolgimento del Corso.

Roma, addì 11 luglio 1941-XIX

*Il Ministro*: BOTTAI

(3004)

## REGIA PREFETTURA DI CAGLIARI

### Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso pel conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cagliari al 30 novembre 1938-XVII;

Veduta la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee formulata dalla Commissione predetta;

Veduti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Nulla avendo da eccepire:

Decreta:

E' approvata, ad ogni effetto di legge, la graduatoria suindicata che qui di seguito si trascrive:

1) Biciocchi Maria . . . . . . . voti 54,75
2) Ulivi Rina . . . . . . . . » 53,56
3) Pirlo Giovanna . . . . . . . » 53,53
4) Vandelli Giovanna . . . . . . . » 52,88
5) Murgia Angela . . . . . . . voti 51,56
6) Trevisan Irma . . . . . . . » 51,01
7) Pili Virginia . . . . . . . » 50,34
8) Murru Margherita . . . . . . . » 48,96
9) Piras Anna . . . . . . . » 48,50
10) Poli Iolanda . . . . . . . » 46,03
11) Angeli Maria . . . . . . . » 45,62
12) Giordano Maria . . . . . . . » 45,59
13) Patrignani Jady . . . . . . . » 44,68
14) Bozzo Graziosa . . . . . . . » 43,25
15) Onnis Giulia . . . . . . . » 42,34
16) Sacchi Giuseppina . . . . . . . » 40,96
17) Frison Maddalena . . . . . . . » 40,03
18) Rossetti Teresa . . . . . . . » 40,02
19) Congia Gisella . . . . . . . » 40
20) Pintor Maria . . . . . . . » 37,96
21) Medri Bruna . . . . . . . » 37,03
22) Farnetti Maria . . . . . . . » 36,31
23) Marini Elisabetta . . . . . . . » 36,09

Con separato decreto si provvederà alla dichiarazione delle candidate risultate vincitrici per ciascun posto messo a concorso giusta le disposizioni del citato regolamento.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 30 giugno 1941-XIX

*Il prefetto*: LEONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Veduto il proprio decreto n. 47316 stessa data, con cui è stata approvata la graduatoria dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cagliari al 30 novembre 1938-XVII;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione delle candidate risultate vincitrici per ciascun posto messo a concorso, secondo le norme dell'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Constatato che le sedi da assegnare in base al bando sono le seguenti: Aidomaggiore - Bonarcado - Cagliari (Elmas) - Carbonia - Collinas - Donori - Domusnovas - Fordongianus - Quartu S. Elena - Santadi (Nuxis) - S. Nicolò Gerrei - Senis - Tratalias - Villasimius - Villaspeciosa - Villanovafranca.

Decreta:

Le seguenti candidate ai posti di ostetrica condotta di cui al concorso suindicato sono dichiarate vincitrici per le sedi a fianco di ciascuna segnata in base al posto conseguito in graduatoria ed alle sedi richieste in ordine di preferenza.

1) Biciocchi Maria Carbonia
2) Ulivi Rina - Quartu S. Elena
3) Pirlo Giovanna - Cagliari (Elmas)
4) Vandelli Giovanna - Collinas
5) Murgia Angela - Fordongianus
6) Trevisan Irma - Santadi (Nuxis)
7) Murru Margherita - Villasimius
8) Piras Anna - Bonarcado
9) Poli Iolanda - Donori
10) Angeli Maria - S. Nicolò Gerrei
11) Patrignani Jady - Senis
12) Bozzo Graziosa - Villanovafranca
13) Onnis Giulia - Tratalias
14) Rossetti Teresa - Domus de Maria
15) Pintor Maria - Villaspeciosa
16) Marini Elisabetta - Aidomaggiore.

Non ottengono nessuna assegnazione le concorrenti ostetriche:

Pili Virginia (7ª classificata) - Giordano Maria (12ª classificata) - Sacchi Giuseppina (16ª classificata) - Frison Moddalena (17ª classificata) - Congia Gisella (19ª classificata) - Medri Bruna (21ª classificata) - Farneti Maria (22ª classificata).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 30 giugno 1941-XIX

*Il prefetto*: LEONE

(3015)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.